

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 240/46/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Al ricorrente veniva notificato l'avviso di accertamento in oggetto con il quale l'Ufficio rettificava i ricavi dichiarati dal contribuente, tenuto conto dei dati indicati in dichiarazione, in quanto erano inferiori a quelli desumibili dalla applicazione degli studi di settore (volume d'affari dich. 707.790,00 accertato 823.868,00).

In precedenza era stato instaurato con il contribuente un contraddittorio ma le argomentazioni esposte dallo stesso per giustificare lo scostamento rispetto agli studi di settore non erano state accolte dall'Ufficio. In quanto insufficienti a dimostrare tali argomentazioni. In particolare l'Ufficio rilevava che durante il contraddittorio il contribuente aveva giustificato lo scostamento rispetto al ricavo puntuale di riferimento precisando:

- l'attività è svolta vicino a strada di scorrimento, pertanto la clientela è formata, in genere, da persone che lavorano nella zona durante la pausa di lavoro; è un ristorante di medie dimensioni e pratica prezzi contenuti. In proposito l'Ufficio rileva che l'ubicazione presso la strada ad altro scorrimento porta dei vantaggi, relativamente ai prezzi nella determinazione degli studi di settore sono state considerate le variazioni evidenziate dal ricorrente;

- nei pressi del locale è stato aperto un centro commerciale con conseguente chiusura dei cantieri e contenente 7 punti di ristoro tale fatto ha comportato una contrazione della attività. L'ufficio ribatte le eccezioni di parte precisando che dalla analisi effettuate non vi è stata contrazione dei ricavi, pertanto l'apertura del centro commerciale ha portato benefici;

- la modificazione della viabilità a seguito della apertura del centro commerciale, secondo parte ricorrente avrebbe comportato un danno alla attività. In merito l'Ufficio si riporta al punto precedente.

Avverso il predetto accertamento ricorre il contribuente rilevando:

- 1) la illegittimità dell'atto impugnato in quanto fondato esclusivamente sulla applicazione degli studi di settore senza ulteriori riscontri da parte dell'Agenzia delle Entrate, ignorando la realtà in cui opera il ricorrente illustrata in sede di contraddittorio. L'Ufficio, pertanto, non ha adempiuto all'obbligo di dimostrare che ai risultati derivanti dalla applicazione degli studi di settore, corrisponde la effettiva esistenza di elementi di reddito;

- 2) la motivazione dell'Ufficio è fondata sulla esistenza di gravi incongruenze evidenziate dallo studio di settore relative allo scostamento tra dichiarato e determinato sulla base dello studio di settore; tale incongruenza è del tutto inesistente in quanto, nel caso in esame, è del 12%;

- 3) nel merito parte ricorrente ripropone le medesime eccezioni svolte in sede di contraddittorio riguardanti la tipologia della clientela costituita, per lo più, di lavoratori che operano nella zona con pranzi a prezzo fisso; l'ubicazione lungo una via a grande scorrimento, ambiente non ideale per un ristorante; l'apertura del vicino centro commerciale contenente 7 punti di ristoro, e conseguente chiusura dei cantieri ad esso collegati; la modificazione della viabilità a seguito della quale la via di accesso al ristorante è divenuta a senso unico con conseguenti limitazioni alla possibilità di accesso;

- 4) l'Ufficio, in sostanza non ha dimostrato che lo studio di settore è idoneo a rappresentare correttamente la realtà economica in cui opera parte ricorrente.

Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato, o, in subordine, la rideterminazione dei ricavi con vittoria di spese di giudizio.

Nella udienza del 9/9/2010 la Commissione rigettava la richiesta sospensiva.

Con atto del 21/10/2010 si costituiva l'Ufficio rilevando che l'applicazione degli studi di settore costituiscono presunzioni relative di per sé gravi, precise e concordanti sulle quali basare un accertamento presuntivo. Di conseguenza sarà onere del contribuente, che si discosta dallo studio di settore a lui riferibile, giustificare i motivi per cui non ha ritenuto di adeguarsi a ricavi o compensi derivanti dalla applicazione di detti studi, pur in presenza di un valore dichiarato inferiore.

Nel caso il contribuente, nel contraddittorio instaurato, non ha fornito valide giustificazioni atte a far ritenere inapplicabili gli studi di settore, né in sede contenziosa ha prodotto elementi sufficienti a far ritenere non applicabile, nel caso, lo studio di settore.

Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.

Con atto del 22/9/2010 l'Ufficio depositava proposta di conciliazione su istanza di parte contenente.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione osserva che gli studi di settore sono stati elaborati con l'obiettivo di individuare le condizioni effettive in base alle quali le imprese si presume possano agire e di determinare i ricavi ed i compensi che con ragionevole possibilità possono essere attribuiti ai contribuenti, attraverso la rilevazione di una serie di caratteristiche delle singole attività economiche che caratterizzano il contesto in cui l'attività economica del contribuente si svolge.

Per tale scopo gli studi di settore sono stati realizzati rilevando, per ogni attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali interne ed esterne dell'azienda, allo scopo di realizzare criteri di trasparenza per la valorizzazione della posizione fiscale del contribuente in relazione a parametri oggettivi e coerenti con la realtà economica del territorio. In considerazione del fatto che gli elementi contabili ed extra contabili indicati nello studio di settore presentato dal contribuente sono indicati dallo stesso e vengono adottati dall'Ufficio per la emissione dell'avviso di accertamento, l'importo determinato può essere posto a base dell'accertamento tuttavia occorre che le presunzioni derivanti dagli studi di settore siano confermate da ulteriori elementi specifici del contribuente, e ciò indipendentemente dalla analisi della contabilità del contribuente.

Per tale motivo, prima della emissione dell'avviso di accertamento il contribuente deve essere invitato ad un contraddittorio al fine di verificare la reale corrispondenza dello studio di settore utilizzato dall'Ufficio al caso specifico e alle reali caratteristiche del contribuente.

Nell'avviso di accertamento l'Ufficio deve indicare i motivi per i quali ha ritenuto non accogliere le giustificazioni addotte dal contribuente e non limitarsi a generiche affermazioni sulla inadeguatezza delle giustificazioni addotte.

Nel caso in cui l'Ufficio contesti specificatamente le giustificazioni del contribuente, la necessità di fornire una prova contraria si sposta in capo al contribuente medesimo che dovrà fornire prova delle caratteristiche della propria specifica attività per dimostrare la congruità dei dati dichiarati.

Nel caso, invece, l'Ufficio non contesti specificatamente le giustificazioni fornite dal contribuente, la sola determinazione di un reddito sulla base degli studi non può essere ammessa trattandosi di presunzioni semplici che possono essere confutate dal contribuente con altrettante presunzioni semplici.

Nel caso specifico, parte ricorrente non fornisce alcuna dimostrazione circa la non applicazione degli studi di settore al caso concreto limitandosi ad eccezioni già formulate in sede di contraddittorio, a fronte delle quali l'Ufficio opponeva precise argomentazioni circa la non rilevanza delle eccezioni formulate.

In particolare non viene dimostrato dal contribuente che la vicinanza di una strada di scorrimento determina una contrazione dei ricavi. Allo stesso modo non appare essere vero che l'apertura di un centro commerciale nelle vicinanze con diversi punti di ristoro abbia portato svantaggi tenuto conto del fatto che, come dimostrato dall'Ufficio, i ricavi sono comunque aumentati. Ed ancora appare non conferente l'eccezione riguardante la modificazione della viabilità per i motivi innanzi detti.

In merito alla idoneità dello studio di settore di rappresentare correttamente la realtà economica della ricorrente si rileva che l'eccezione non è sostenuta da validi motivi, e ben poteva il contribuente, in sede di contraddittorio dimostrare quanto sostenuto. In ogni caso l'Ufficio rileva che ha tenuto conto delle variazioni evidenziate dal contribuente.

Per quanto sopra il ricorso non può essere accolto.

Le spese di giudizio devono essere compensate vista la controversa questione riguardante la applicazione degli studi di settore.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.